Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4 "NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO - EDILIZIA"

Pubblicata sul BURL SSO n.11 del 16 marzo 2012

Un'importante iniziativa di Regione Lombardia per rilanciare il settore edilizio puntando sulla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione incentivata delle aree urbane, anche in attuazione del D.L. 70/2011 convertito in legge n.106/2011



Finalità della legge

- □ riqualificare il patrimonio edilizio esistente;
- recuperare aree e/o edifici abbandonati e degradati;
- ☐ incentivare il risparmio energetico in edilizia
- ☐ incrementare l'offerta di edilizia residenziale sociale.



I principi ispiratori

- semplificazione: procedure più agili per avviare gli interventi;
- □ sussidiarietà: coinvolgimento diretto dei Comuni per l'applicazione della legge;
- ☐ risparmio di suolo: utilizzo dei volumi già esistenti e incremento degli stessi senza ulteriori espansioni urbanistiche;
- □ miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici oggetto degli interventi previsti dalla legge.



Struttura della legge

Norme straordinarie di incentivazione edilizia (Parte I)



artt. 3-6: azioni straordinarie a carattere temporaneo



artt. 7-12: azioni straordinarie a carattere permanente

Ulteriori disposizioni a regime in materia urbanistico-edilizia (Parte II)



artt. 13-19: disposizioni procedurali a carattere permanente



Importante

- Al fine di consentire gli interventi relativi a:
- utilizzo e sostituzione del patrimonio edilizio esistente,
- ☐ interventi di edilizia residenziale sociale,

risultano applicabili le deliberazioni assunte dai Comuni ai sensi dell'art. 5 comma 6 l.r. 13/2009.

I Comuni possono altresì modificare le deliberazioni per includere alcune o tutte le parti del territorio prima escluse



Utilizzo del patrimonio edilizio esistente (art. 3)

Fattispecie 1:

□ recupero edilizio e funzionale di volumetrie e superfici edilizie, anche in seminterrato (art. 2 comma 1, lett. a e b l.r. 13/2009), per destinazioni residenziali e accessorie, economiche e professionali. Scadenza 31.12.2013

- □ edifici ultimati alla data del 18 luglio 2009;
- ☐ in aree non destinate all'agricoltura o ad attività produttive;
- □ senza totale demolizione e ricostruzione dell'edificio;
- □ rispetto dei caratteri dell'architettura e del paesaggio e dei requisiti di efficienza energetica (art. 2 comma 3 l.r. 13/2009);
- ☐ conferma delle attività economiche in essere.



Utilizzo del patrimonio edilizio esistente (art. 3)

Fattispecie 2:

□ recupero, in **edifici agricoli**, di parti inutilizzate (art. 2 comma 2 l.r.13/2009), per destinazioni residenziali, ricettive non alberghiere, uffici ed attività di servizio compatibili.

Scadenza 31.12.2013

- su edifici assentiti prima del 13 giugno 1980;
- □ in aree destinate all'agricoltura;
- □ senza totale demolizione e ricostruzione dell'edificio;
- ☐ rispetto dei caratteri dell'architettura e del paesaggio e dei requisiti di efficienza energetica (art. 2 comma 3 l.r. 13/2009);
- ☐ fino a 600 m³.



News

Norme straordinarie di incentivazione edilizia Utilizzo del patrimonio edilizio esistente (art. 3)

Per tutte le fattispecie:

bonus volumetrico (+5%), per interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica (sistema edificio-impianti), con possibilità di apportare modifiche alla sagoma dell'edificio necessarie per l'armonizzazione architettonica.



Ampliamento di fabbricati esistenti (art. 4 comma 1) Fattispecie 1:

ampliamento di fabbricati totalmente industriali e artigianali (no funzioni commerciali e logistiche), in ambiti destinati all'attività produttiva, da individuare mediante delibera comunale entro il 30.09.2012.

- aree classificate nello strumento urbanistico con destinazione produttiva secondaria;
- usu edifici ultimati entro il 18.07.2009; con attività in essere alla data di entrata in vigore della legge certificata dalla Camera di Commercio;
- ☐ rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici, e del parametro "superficie drenante";
- max.+10% s.l.p. con limite massimo + 500 m² e vincolo pertinenziale di 5 anni.



Ampliamento di fabbricati esistenti (art. 4 comma 3)

Fattispecie 2:

□ ampliamento di edifici totalmente alberghieri, in deroga alle previsioni quantitative e regolamentari, da individuare mediante delibera comunale entro il 30.09.2012.

- ☐ limite massimo 200 m²;
- deroga all'indice fondiario e rapporto di copertura in misura non superiore al 50%;
- \Box deroga H_{max} non superiore ai 4 m;
- uncolo di destinazione d'uso alberghiera



Trasformazione di fabbricati esistenti (art. 4 comma 2)

Fattispecie:

□ trasformazione di edifici esistenti con destinazione terziaria e direzionale, finalizzati al riuso per funzioni residenziali, da autorizzare previa delibera comunale entro il 31.12.2013.

- □ solo nei comuni individuati dal PRERP a fabbisogno acuto, critico o elevato;
- □ su edifici esistenti alla data del 31.03.2005 e dalla stessa data non utilizzati per attività lavorative ed economiche;
- □ almeno il 20% s.l.p. deve essere destinata a edilizia residenziale sociale;
- ☐ l'intervento deve garantire la dotazione minima di aree a verde e servizi.



Norme straordinarie di incentivazione edilizia Sostituzione patrimonio edilizio esistente (art. 5)

Fattispecie 1(art. 3 comma 3 primo periodo I.r.13/2009):

■ sostituzione di edifici totalmente residenziali all'esterno dei centri storici o dei nuclei di antica formazione, con incremento volumetrico fino al 30% (35% se con idoneo equipaggiamento arboreo).

Condizioni:

□ non oltre il 50% in più dell'indice fondiario e del rapporto di copertura previsti da PGT/PRG e non più di 4 metri d'altezza oltre l'esistente (comma 7), oppure conferma della volumetria esistente



Norme straordinarie di incentivazione edilizia Sostituzione patrimonio edilizio esistente (art. 5)

Fattispecie 2 (art. 3 comma 3 secondo periodo I.r.13/2009):

sostituzione di edifici parzialmente residenziali e non residenziali, all'esterno dei centri storici, ubicati in zone dove è ammessa la destinazione residenziale e caratterizzate da idonee dotazioni di servizio, senza incremento volumetrico.

- destinazione finale esclusivamente residenziale;
- □ altezza non superiore a quella dell'esistente o a quella massima ammessa dallo strumento urbanistico (se maggiore) e rapporto di copertura maggiorato fino al 25%



Sostituzione patrimonio edilizio esistente (art. 5)

Fattispecie 3 (art. 3 comma 5 l.r.13/2009):

□ sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti, con incremento volumetrico fino al 30% (35% se con idoneo equipaggiamento arboreo).

- □ in aree a destinazione produttiva secondaria, riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente;
- solo se specificamente individuati da apposita deliberazione comunale;
- □ non oltre il 50% in più dell'indice fondiario e del rapporto di copertura previsti da PGT/PRG e non più di 4 m. d'altezza oltre l'esistente (comma 7), oppure conferma della volumetria esistente.



Sostituzione patrimonio edilizio esistente (art. 5) Per tutte le fattispecie :

- possibilità di totale demolizione e ricostruzione dell'edificio, anche con modifica di sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica e diversa allocazione nel lotto di riferimento;
- □ beneficio dello scomputo di cui all'articolo 2, comma 1 ter, della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26;
- possibilità di + 5% incremento volumetrico, per interventi di qualità e coerenza storica ed architettonica locale commisurandolo all'incidenza pesistica del progetto (in alternativa al bonus riferito all'idoneo equipaggiamento arboreo);
- deroga fino a 20 cm alle distanze minime di protezione del nastro stradale, alle distanze dai confini di proprietà e alle distanze minime tra fabbricati per interventi non comportanti demolizione totale e ricostruzione e che usufruiscono dei benefici di cui ai commi 4 o 6;
- ulteriori bonus volumterici legati all'efficienza energetica.



Interventi di edilizia residenziale sociale (art. 6)

Finalità e ambito di intervento

Realizzazione di alloggi sociali (DM 22 aprile 2008), edilizia universitaria convenzionata, locazione temporanea ai fini sociali con la possibilità di inserire funzioni complementari (20%); le destinazioni devono essere conservate per almeno 12 anni.

Scadenza: 31.12.2014 (per presentare il permesso di costruire).

Modalità: presentazione delle richieste di intervento, per assenso da parte della Giunta comunale e rilascio del permesso di costruire sulla base di indicazioni e criteri del consiglio comunale.



Interventi di edilizia residenziale sociale (art. 6)

Fattispecie

Per le finalità individuate, sono previsti interventi di:

- □ ampliamento volumetrico su edifici sociali esistenti al 31.12.2005 del 40% per edifici pubblici e del 20% per edifici privati; per i comuni a fabbisogno acuto, critico e elevato individuati dal PRERP ampliamenti del 40% per tutti gli edifici,
- □ sostituzione edilizia con incrementi volumetrici nelle misure sopra riportate
- variazione di destinazione d'uso
- cessione dei volumi ad altri operatori
- □ trasferimento dei volumi su altre aree



Interventi di edilizia residenziale sociale (art. 6)

Altre forme di incentivazione

- ☐ contributo di costruzione limitato al 50% degli oneri di urbanizzazione per gli immobili ERP;
- ☐ facoltà di riduzione dei parcheggi pertinenziali per residenze universitarie;
- ulteriori ampliamenti per riqualificazione energetica ai termini dell'art. 5 commi 4 e 6 (con limite max 10%);
- per l'utilizzo delle aree dismesse, possibile convenzionamento dei privati con le ALER.



Aspetti generali (conferma art. 5 l.r. 13/2009)

- Limitazioni: esclusione delle aree naturali protette; riduzione di 1/3 degli ampliamenti volumetrici nei parchi regionali (escluse le aree di Interesse Comunale IC); esclusione delle aree inedificabili; esclusione di edifici sottoposti a vincolo paesaggistico; esclusione degli edifici realizzati abusivamente, anche se condonati.
- Esame di impatto paesistico degli interventi in assenza di vincolo (art. 64, commi 8 e 9 l.r. 12/2005)
- ☐ Titoli abilitativi: Denuncia di Inizio Attività DIA (art. 42 l.r. 12/20005) o Permesso di costruire (art. 38 l.r. 12/20005). Quest'ultimo è obbligatorio per gli interventi di ampliamento e sostituzione nei Comuni in classe sismica 2 e 3 (art. 3, comma 8 l.r. 13/2009) e per gli interventi di edilizia residenziale sociale (art. 6 della l.r. 4/2012).



Recupero delle aree non residenziali dismesse (art. 7)

Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).

Campo di applicazione:

□ aree definite come degradate o dismesse nel documento di piano del PGT, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e bis)

Condizioni da verificare:

- presenza di condizioni comportanti pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero di degrado ambientale e urbanistico;
- progetto di riuso conforme alle previsioni di PGT;



Recupero delle aree non residenziali dismesse (art. 7)

Incentivazione

possibilità di max + 20% della volumetria o superficie ammessa.

IMPORTANTE

- procedura di attivazione a cura del Comune,
- ☐ inefficacia previsioni urbanistiche in caso di inerzia dell'operatore.





Modifica alla disciplina in materia di recupero di sottotetti a fini abitativi - art. 9

Modifiche alla disciplina in materia di realizzazione di parcheggi in deroga - art. 10

Norme per la conversione delle coperture in cemento amianto - art. 11

Realizzazione di ascensori esterni - art. 12

Interventi mirati per un rilancio del mercato edilizio



Wuteriori disposizioni a regime in materia urbanistico-edilizia Valutazione ambientale dei piani - VAS (art. 13)

Documento di piano/Piano delle regole/Piano dei servizi :

- □ le varianti al piano dei servizi e delle regole, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste dal D.Lgs. 152/2006 (art.4 nuovo comma 2 bis l.r.12/2005);
- ☐ i procedimenti di VAS del documento di piano già avviati (alla data di entrata in vigore della presente legge) sono conclusi secondo le procedure ad essa previgenti;

Piani attuativi del Documento di piano -

per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nel documento di piano, è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo(art.4 nuovo comma 2 ter).



Valutazione ambientale dei piani - VAS (art. 13)

Coordinamento e semplificazione dei procedimenti - comma 2 quater.

Fase di accompagnamento - comma 4 bis.

Pagamento istruttoria - comma 4 ter.



Ulteriori disposizioni a regime in materia urbanistico-edilizia

Pubblicazione degli strumenti urbanistici - art. 14:

obbligo di pubblicazione on-line da parte dei Comuni degli elaborati tecnici degli strumenti urbanistici.

Disposizioni in materia di titoli abilitativi - art. 15:

adeguamento della I.r.12/2005 alla nuova disciplina statale in materia di procedura per il rilascio del permesso di costruire. *Punti di attenzione*:

- passaggio dal silenzio diniego al silenzio assenso;
- ☐ riduzione della tempistica rispetto alla previsione statale;



Ulteriori disposizioni a regime in materia urbanistico-edilizia

Approvazione dei piani attuativi conformi - art. 16:

- competenza della Giunta comunale nei comuni > 15.000 ab.
- > competenza del Consiglio comunale nei comuni ≤ 15.000 ab.

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione - art. 17:

slittamento al 31.12.2013 per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale di Comuni, Province, Gestori aree protette agli obiettivi e alle misure generali di tutela paesaggistica dettatati dal PTR;



SCADENZE

- □15 maggio 2012: termine entro cui i Comuni possono deliberare
 - i criteri ed indicazioni per la valutazione delle proposte di intervento di edilizia sociale di cui art. 6 comma 1,
 - la riduzione del contributo di costruzione per gli interventi di cui all'art. 11 comma 1;
- □30 settembre 2012: termine perentorio entro cui i Comuni possono deliberare per gli interventi di cui art. 4 commi 1 e 3;
- □31 dicembre 2013: termine limite per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale;
- □31 dicembre 2013: termine entro cui i Comuni individuati dal PRERP a fabbisogno acuto, critico o elevato possono deliberare in relazione agli interventi di cui art. 4 comma 2;
- □31 dicembre 2013: data limite, entro la quale è necessario presentare al Comune le istanze per interventi di cui agli artt. 3 4 5;
- □31 dicembre 2014: data limite per la presentazione al Comune delle istanze per gli interventi di cui all'art. 6;



MINISITO



ENU Home

Presentazione della legge Principi ispiratori e finalità

Tipologie d'intervento

Scadenze

Incontri sul territorio

FAQ

Edilizia residenziale pubblica (ERP)

Una metodologia edilizia che vede la partecipazione attiva della Pubblica Amministrazione per agevolare le famiglie meno abbienti, le giovani coppie ed i nuclei più numerosi

Edifici residenziali e misti

Gli interventi consentiti riguardano il riutilizzo i volumi esistenti, la volumetri aggiuntiva premiale e la sostituzione edilizia con eventuale incremento volumetrico

Edifici agricoli

Senza la totale demolizione e ricostruzione degli edifici sono possibili interventi di recupero di volumi esistenti e non utilizzati, senza ampliamento, nelle aree destinate all'agricoltura

Edifici produttivi

Nelle aree riservate alla produzione artigianale e industriale i Comuni possono individuare edifici da ampliare o da sostituire mediante demolizione e ricostruzione

Edifici alberghieri

Gli interventi di ampliamento consentiti riguardano edifici totalmente destinati all'attività alberghiera

Per saperne di piu' In evidenza

- Convegno: valorizzazione del patrimonio e interventi di urbanistic
- Nuova Legge Regionale per la > riqualificazione urbana (LR n. 4 del 2012)

www.riqualificazioneurbana.regione.lombardia.it



Grazie per l'attenzione

